



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.04.2022

Info/66(R)/ALBO GESTORI AMBIENTALI/chiarimenti utilizzo EER 99

<p style="text-align: center;">ALBO GESTORI AMBIENTALI CHIARIMENTI SU UTILIZZO CODICI EER CHE TERMINANO CON LE CIFRE 99”.</p>
--

L'Albo Gestori Ambientali con la **Circolare n. 4 del 26 aprile 2022** ha fornito ulteriori chiarimenti alle richieste inviate da alcune Sezioni Regionali in merito all'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99, nel caso queste debbano ammettere nelle iscrizioni tali codici.

Il Comitato Nazionale innanzi tutto ribadisce e che l'attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale, e che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente e **che è responsabilità del produttore la corretta attribuzione e descrizione del codice EER.**

Quindi fornisce indicazioni alle Sezioni regionali **che dovranno procedere** all'esame dei codici EER che terminano con le cifre 99, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari (DM 5/2/98, DM 161/2002, note ISPRA etc) **verificando che:**

- il codice EER sia adeguatamente descritto;

- sia presente alternativamente:

una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;

b. una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Le precedenti circolari sull'argomento del Comitato nazionale prot. n. 661 del 19/04/2005 e prot. n. 6 del 29/06/2020, sono sostituite dalla presente.

In allegato la presente Circolare.